

## **CLUB PER L'UNESCO DI UDINE**

### **S T A T U T O**

Codice fiscale: 94023010302

#### **PREMESSA**

Il presente statuto, convalidato dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, modifica il precedente statuto registrato in data 12.I.1988 al numero 183 presso l'Agenzia delle Entrate di Udine. Esso è stato elaborato nel rispetto di principi e criteri generali che riconoscono, favoriscono e garantiscono il più ampio esercizio del diritto di associazione quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica. (L 106/2016 art. 2) E' licenziato in relazione al nuovo assetto normativo di riforma del Terzo Settore e del nuovo Quadro Regolamentare per le Associazioni e Clubs per l'UNESCO. Ogni precedente edizione di statuto è sostituita ed abrogata.

#### **PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Costituzione della Repubblica Italiana;
2. Codice Civile, Titolo II, dei Testi Normativi della Repubblica Italiana;
3. Testo Unico delle Imposte sul Reddito;
4. Legge 6 giugno 2016, nr. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore";
5. D. Lgs 13 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore";
6. D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105 "disposizioni integrative al Codice del terzo settore";
7. Resolutions of 39<sup>a</sup> session of the General Conference of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Paris 30 october – 14 november 2017 – Annex VI "Regulatory framework regarding Associations and Clubs for UNESCO";
8. Clubs for UNESCO – A practical Guide ed. 2009;
9. Leggi regionali in materia di volontariato e del Terzo Settore;
10. Atto costitutivo del Club datato 23.12.1987.

#### **TITOLO PRIMO**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

###### **Art. 1**

###### **Denominazione - Sede – Durata – Settore di competenza**

- 1.
2. E' istituita un'organizzazione di volontariato (ODV), (D Lgs 117/2017 art. 32) sottoforma di struttura associativa "non riconosciuta" con durata a tempo indeterminato e denominata "Club per UNESCO di Udine" (di seguito Club), con sede a Udine, Via Solferino, 7. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea con il quorum previsto per le modifiche statutarie. La variazione deve essere notificata, entro 30 giorni, ai competenti uffici territoriali.
3. il Club è considerato Ente del Terzo Settore (ETS) e si identifica come organizzazione di volontariato da iscriversi alla specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNT) (D Lgs 117/2017 artt. 12, 46) L'acronimo (ETS) acquisterà efficacia automaticamente

dopo l'avvenuta iscrizione al RUNT. In attesa di tale provvedimento l'associazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

## **Art. 2 Statuto**

1. Il Club è disciplinata dagli articoli del presente statuto, redatto in armonia alla normativa di riferimento, agisce nei limiti delle leggi statali, regionali, delle regole generali dell'ordinamento giuridico e nel rispetto degli ideali, dei principi fondanti e generali dell'UNESCO e delle risoluzioni che emana l'Agenzia specializzata dell'UNESCO .

### **Art. 3 (39<sup>a</sup> sessione Conf. Gen. anx VI punto 2)**

#### **Carattere associativo**

1. Il Club è una organizzazione fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti di tutte le età, estrazioni sociali e con qualsiasi bagaglio culturale che condividono un fermo credo negli ideali dell'UNESCO nei confronti del quale il Club è legalmente e finanziariamente indipendente.
2. Il Club si intende regolarmente costituito come Ente del Terzo Settore in forma associativa a condizione che ci siano almeno un numero di iscritti non inferiore a sette persone fisiche oppure non inferiore a tre organizzazioni di volontariato. (D. lgs 117/2017 art 32 comma 1)
3. Il Club è estraneo ad ogni attività religiosa politico-partitica, e razziale. Non ha scopo di lucro o profitto economico ed intende perseguire le finalità del presente Statuto secondo le regole di ingaggio previste dalle risoluzioni emanate dalle United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
4. Al fine di raggiungere gli obiettivi essa opera nel territorio della Repubblica Italiana e all'estero senza preclusioni nelle sfere di competenza dei programmi dell'UNESCO attivando contatti con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO (CNIU), il pubblico, le Autorità locali e professionali.
5. I contenuti e la struttura sono democratici, basati su principi solidaristici che consentono la partecipazione di tutti gli aderenti alle attività ed alla vita del Club.
6. L'utilizzo del logo, acronimo, patrocinio, dominio internet e qualsiasi altra forma che possa suggerire falsamente l'identificazione del Club è disciplinato dalle Regole di Ingaggio adottate dall'Agenzia specializzata per l'UNESCO alle quali il Club si conforma. Ogni abuso o utilizzo improprio è vietato. (anx VI 5.1)
7. Per esigenze organizzative e per la maggiore diffusione territoriale possono costituirsi Gruppi Territoriali (CT). Essi nominano un proprio rappresentante che partecipa alle sedute del CD del Club senza diritto di voto e può proporre un proprio programma di attività da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione e Presidente del Club. In nessun caso il CT può considerarsi autonomo.

## **Art. 4**

### **Natura e finalità e dell'associazione (D Lgs 117/2017). (anx VI – 4.2 – 5.1)**

1. Nell'ambito del quadro normativo della legislazione territoriale, il Club opera nel rispetto della Co-programmazione, co-progettazione e accreditamento (D Lgs 117/2017 art 55) e sotto l'accertamento delle Autorità e degli Organi Nazionali di Controllo (ONC) allo scopo preposti dallo Stato italiano in applicazione al Codice del Terzo settore (ETS) ed agli Organismi Territoriali di Controllo (OTS);. (D Lgs 117/2017 artt. 64,65)
2. Il Club sottopone alla Commissione Nazionale un piano d'azione all'inizio dell'anno, così come alla fine dell'anno, sull'attività svolta.
3. Il Club è una associazione legalmente considerata "non riconosciuta", gode di propria autonomia giuridica, gestionale, finanziaria, economica, patrimoniale e di bilancio. La

denominazione è riconosciuta previo accreditamento della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO (CNIU) a cui compete il controllo e la supervisione nell'ambito delle Regole di Ingaggio dell'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). Il Club può liberamente aderire a reti federative o associative a livello nazionale ed estero purché in esse siano identificate e rispettate le finalità e le norme del presente statuto.

4. Il Club opera prevalentemente nel territorio della Repubblica Italiana anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali. (*D Lgs 117/2017 art 2*)
5. Il Club è costituito al fine di:
  - a. operare nell'ambito delle regole di ingaggio definite dalle risoluzioni delle Conferenze Generali dell'Agenzia specializzata dell'UNESCO; (*anx VI – 3*)
  - b. promuovere la comprensione ed il sostegno della missione, delle priorità e dei programmi UNESCO, a livello di società civile, contribuendo alla promozione dei valori, messaggi e azioni dell'UNESCO in quanto strumentali per la realizzazione di scopi ed obiettivi programmatici; (*anx VI – 2.4*)
  - c. diffondere i principi della comprensione internazionale in conformità agli ideali dell'UNESCO attraverso iniziative da condurre in ambito del territorio di competenza, cittadino, regionale, nazionale e internazionale;
  - d. promuovere, mediante iniziative rivolte al mondo esterno, la conoscenza e la diffusione dei principi afferenti alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo estendendoli alla considerazione che la natura, nel suo insieme, non è "oggetto" da trasformare e distruggere, ma "soggetto" da rispettare;
  - e. contribuire alla diffusione di una cultura in sintonia con i bisogni di tutti gli esseri viventi nelle loro diversità, originalità e molteplicità, in funzione dell'assunzione di responsabilità nei riguardi dei processi e dell'equilibrio tra i propri diritti e quelli degli altri; cultura quindi basata sui valori che agiscono per promuovere una gestione equa e democratica delle risorse del Pianeta, tra le quali la difesa del verde e degli habitat, la protezione degli animali e la difesa dei loro diritti naturali;
  - f. contribuire alla formazione civica e socioculturale dei giovani, aiutandoli a comprendere i problemi di un mondo in continua evoluzione scientifica, economica e sociale, a prepararsi ad assumere le proprie responsabilità nei confronti della comunità;
  - g. prendere iniziative atte a facilitare la conoscenza dei vari paesi e regioni attraverso incontri, viaggi e scambi culturali che possono avvicinare persone, gruppi e popoli di diversa nazionalità;
  - h. promuovere la costituzione di gruppi per lo studio approfondito dei problemi culturali, sociali, economici e di sviluppo;
  - i. partecipare alle campagne mondiali e altre iniziative a carattere educativo, sociale e culturale sostenute dall'UNESCO e da altre associazioni aventi finalità analoghe.
  - l. promuovere e realizzare corsi di formazione.
6. Tra le attività di interesse generale indicate dal Codice del Terzo Settore, il Club opera in via esclusiva, principale e senza scopo di lucro, le attività civiche e di utilità sociale sotto indicate:
  - a. culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lettera d);
  - b. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5 comma 1 lettera f);
  - c. culturali, artistiche e di interesse sociale incluso piccole attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e principi Unescani (art. 5 comma 1 lettera i);
  - d. promozione della cultura, della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5 comma 1 lettera v);
  - e. promozione e tutela dei Diritti Umani, Civili e Sociali (art. 5 comma 1 lettera w).
7. E' consentito l'esercizio di attività diverse a quelle di interesse generale, compreso iniziative finalizzate al finanziamento delle attività statutarie, purché siano secondarie e strumentali; esse potranno essere meglio precisate dal Regolamento Interno oppure dal delibere del Consiglio Direttivo (*art 67 D. Lgs 117/17*).

8. Al Club è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente statuto e comunque contrarie alle norme delle leggi in vigore ed alle risoluzioni dell’Agenzia specializzata dell’UNESCO

**Art. 5**  
**Promozione e Cultura**

1. Con l’intenzione di promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani attraverso attività di sensibilizzazione e di promozione, il Club costituisce "gruppi di lavoro tematici" con l’obiettivo di contribuire a realizzare programmi, da loro suggeriti, inerenti la valorizzazione e promozione del volontariato nel rispetto delle finalità statutarie.
2. Ai fini del conseguimento dei titoli di studio per la crescita professionale e per il curriculum scolastico, gli studenti iscritti al club possono chiedere certificazione attestante le prestazioni e le competenze acquisite nello svolgimento di attività e percorsi di volontariato compiuti presso il Club.
3. Analoga procedura può essere richiesta dai giovani che prestano servizio civile o militare di leva ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l’acquisizione dei titoli necessari all’esercizio di specifiche professioni o mestieri. (L 64/2001 art 10 c2)
4. Il riconoscimento dei crediti formativi resta competenza delle Istituzioni e degli Enti preposti secondo i criteri indicati dalle norme di riferimento.
5. I gruppi di cui al comma 1 sono individuati con delibera del Consiglio Direttivo e possono avere una propria autonomia di procedura, organizzazione e gestione nell’ambito del tema assegnato. L’autonomia deve comunque rispettare le indicazioni del Consiglio Direttivo fermo restando il rispetto delle funzioni degli Organi del Club. Per ogni progetto o attività da realizzare nell’ambito dei temi di lavoro è indispensabile la preventiva individuazione della fonte di finanziamento che possa provvedere alla copertura delle spese.

**TITOLO SECONDO**

**RISORSE - GESTIONE AMMINISTRATIVA**

**Art. 6**  
**Patrimonio**

1. Il patrimonio del Club è formato: (*D Lgs 117/2017 art. 33*)
  - a. dalle entrate costituite come segue:
    - 1) quote sociali annuali, contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento del sodalizio;
    - 2) contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali – finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti – Istituti di Credito, Enti in genere, Privati ed altre persone fisiche o giuridiche;
    - 3) servizi prestati mediante convenzioni o da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
    - 4) erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario e registrati dopo il compimento degli atti giudiziari;
    - 5) utili provenienti da convenzioni accettate con delibera del Consiglio Direttivo con atti di stipula firmati dal Presidente;
    - 6) beni mobili, immobili e mobili registrati ricevuti in dono o acquistati.

2. Tutti i beni appartenenti al Club devono essere elencati in apposito inventario, consultabile dai soci regolarmente iscritti.

#### **Art. 7**

#### **Bilancio consuntivo e preventivo**

1. Il bilancio è per anno solare e decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Tesoriere e sottoposti a verifiche da parte del Consiglio Direttivo. Essi sono a disposizione dei soci e depositati presso la sede del Club almeno quindici giorni prima dell'assemblea annuale. Copia può essere chiesta, in forma scritta, da tutti i soci in regola con l'iscrizione.
3. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti ad approvazione entro il 31 marzo di ciascun anno.

#### **Art. 8**

#### **Durata del periodo di contribuzione**

1. I contributi annuali ovvero le quote sociali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno, la quota annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo in relazione al bilancio dell'associazione. Per i nuovi iscritti il versamento annuale deve avvenire all'atto di accettazione della loro iscrizione.
2. L'iscritto dimissionario o che cessa, a qualsiasi titolo, non ha diritto ad alcun rimborso della quota versata, neanche parziale o rapportata al periodo annuale di appartenenza al Club.

#### **Art.9**

#### **Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale**

1. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità statutarie. Non possono essere distribuiti a favore degli iscritti neanche in modo indiretto, a meno di imposizioni dovute all'applicazione di disposti legislativi.

#### **Art. 10**

#### **Responsabilità ed assicurazione**

1. Il Club risponde giuridicamente ed amministrativamente solo per gli impegni contratti a suo nome a firma del Presidente in qualità di legale rappresentante ovvero dagli organi statuari competenti o soci appositamente delegati o autorizzati con atto di delibera. Ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte. Ogni altra assunzione di responsabilità ricade esclusivamente a carico di colui o coloro che ne determinano l'origine in quanto personalmente responsabili delle obbligazioni contratte.
2. Gli aderenti al Club che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi; (*D Lgs 117/2017 art 18*) A tal fine viene tenuto il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. Il Club risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. il Club, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

## **TITOLO TERZO**

### **ASSOCIATI**

#### **Art. 11**

##### **Ammissione (D Lgs 117/2017 art 23)**

1. Al Club possono aderire, senza discriminazione alcuna, tutti i richiedenti, con qualsiasi bagaglio culturale, senza distinzione di nazionalità, sesso, età, razza, religione che si riconoscano nelle finalità perseguite dall'associazione. Possono essere iscritte anche altre associazioni del Terzo Settore, la loro iscrizione equivale a quella di singolo socio con diritto ad un solo voto.
2. L'ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, e versamento della relativa quota contributiva. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato per iscritto all'aspirante rifiutato;
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. Possono fare parte del Club tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età per la Legge Italiana e siano interessati all'attività della stessa. Per i minorenni è necessario che la domanda di ammissione sia sottoscritta e firmata da coloro che ne esercitano la potestà genitoriale verso i quali risale ogni forma di responsabilità diretta ed indiretta derivante dalla condizione di socio del minorenne per il quale hanno richiesto l'iscrizione.

#### **Art. 12**

##### **Diritti degli associati**

1. Tra gli associati vige una disciplina indifferenziata ed uniforme nel rapporto associativo.
2. Gli associati, purché maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi del Club, di eleggerli, di approvazione del bilancio, di informazione e controllo secondo le modalità e le norme stabilite dalla legge e dal presente statuto.
3. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata purché siano state preventivamente autorizzate con atto di delibera del Club. A tal fine, le spese sostenute dagli associati e dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di un autocertificazione purché deliberate dal Consiglio Direttivo e non siano superati gli importi stabiliti dalla vigente normativa dal Codice del Terzo Settore. (D. Lgs 117/17 art 17 c 4 – 10,00 Eu giornalieri e 150,00 Eu mensili) Non sono ammessi rimborsi di tipo forfettario;
4. Previa richiesta scritta indirizzata al Presidente i soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale, possono visionare ed esaminare i libri sociali.

#### **Art. 13**

##### **Doveri degli associati**

1. Gli iscritti hanno l'obbligo di svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro in modo conforme agli scopi statutari. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali. (D Lgs 117/2017 art 17 c 6)
2. Le attività svolte a favore del Club da parte degli associati non possono avere finalità di lucro e sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito.
3. Essi hanno l'obbligo di agire in modo conforme agli scopi e finalità statutarie, evitando qualsiasi iniziativa privata e non concordata. Hanno titolo al rimborso di spese effettivamente effettuate nell'interesse del Club a condizione che siano correttamente documentate, secondo le vigenti leggi in materia amministrativa, tracciabili e preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

4. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
5. Il comportamento verso gli altri associati che, a diverso titolo, partecipano alla vita associativa e all'esterno del Club deve essere improntato all'assoluta correttezza, buona fede, lealtà ed onestà ed in linea con i programmi del sodalizio.
6. Gli associati si impegnano al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
7. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

**Art. 14**  
**Recesso ed esclusione**

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, radiazione per comportamenti diffamatori o in contrasto con le finalità del club.
2. Ciascun associato può, in qualsiasi momento, recedere dando opportuna comunicazione scritta. In tal caso non ha diritto ad alcuna forma di rimborso della quota associativa annuale, delle donazioni, dei contributi e di ogni altra elargizione.
3. L'associato che ha comportamenti lesivi, diffamatori, contrari ai doveri indicati dal presente Statuto, che non ottempera alle disposizioni regolamentari o alle delibere del Consiglio Direttivo, che svolge attività in contrasto o concorrenza ovvero in caso di conflitto d'interesse, può essere escluso o radiato del Club con delibera del Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio Arbitrale. (*D Lgs 117/2017 art 25*)

**TITOLO QUARTO**

**ORGANI E COMPETENZE**

**Art. 15**  
**Organi**

1. Sono organi del Club:
  - a. Assemblea (soci iscritti); (*D Lgs 117/2017 art 24*)
  - b. Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
  - c. Organo di Controllo e Revisione Contabile dei Conti (nomina subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 c. 2 del D. Lgs 117/17);
  - d. Collegio Arbitrale.

**Art. 16**  
**Composizione dell'assemblea**

1. L'assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Club oppure, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ovvero persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente, in alternativa può conferire delega ad altro socio. Ogni socio può raccogliere un limite massimo tre deleghe scritte per ciascuna assemblea.
4. L'assemblea può riunirsi in seduta ordinaria, straordinaria ed elettiva.

**Art. 17**  
**Convocazione dell'assemblea**

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea previo avviso scritto o in forma elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
4. L'Assemblea elettiva per la nomina o revoca dei componenti gli organi sociali deve essere convocata entro 15 (quindici) giorni prima dalla data di scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata per la discussione su proposte di varianti allo statuto, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci. In questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

**Art. 18**  
**Validità dell'assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, comprese le deleghe, di almeno la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Per l'assemblea straordinaria ed elettiva è richiesta la presenza, compreso le deleghe, di 2/3 (due terzi) degli aventi diritto. In seconda convocazione è sufficiente la metà degli aventi diritto.

**Art. 19**  
**Votazioni e deliberazioni dell'assemblea**

1. Le votazioni di regola avvengono per alzata di mano o per appello nominale (su richiesta di almeno la metà più uno dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto). Le votazioni concernenti persone sono sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti ammessi al voto compreso le deleghe. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti compreso le deleghe..
3. Per deliberare lo scioglimento del Club e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci intervenuti comprese le deleghe.
4. Il controllo degli aventi diritto al voto viene svolto prima delle deliberazioni a cura del Segretario/Coordinatore e del Tesoriere/Gestore amministrativo che accertano l'esistenza dei requisiti necessari al diritto di voto.

**Art. 20**  
**Verbalizzazione dell'assemblea**

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario/Coordinatore o in caso di sua assenza, su indicazione del Presidente, da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è inserito nella raccolta dei verbali di assemblea e può essere consultato da tutti gli associati e possono chiedere copia.

**Art. 21**  
**Competenze dell'assemblea (D Lgs 117/2017 art 25)**

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:
  - a. in sede ordinaria:
    - 1) discutere e deliberare su bilanci preventivi, consuntivi e relazione del Presidente;
    - 2) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale;
    - 3) deliberare sulle direttive d'ordine generale del Club su programmi e attività da svolgere in armonia a quelli indicati dall'Agenzia specializzata dell'UNESCO e dalla CNIU;
    - 4) deliberare su argomenti di carattere ordinario segnalati dal Consiglio Direttivo;
    - 5) deliberare sulle responsabilità dei componenti gli Organi Sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
  - b. in sede elettiva:
    - 1) nominare i componenti degli Organi Sociali;
  - c. in sede straordinaria:
    - 1) deliberare sulla cessazione, scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del Club;
    - 2) nominare una commissione di liquidatori per provvedere agli atti connessi alla cessazione o scioglimento del Club;
    - 3) indicare la destinazione del patrimonio residuo netto in caso di cessazione o scioglimento;
    - 4) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
    - 5) revocare la nomina dei componenti gli Organi Sociali;
    - 6) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario segnalato dal Consiglio Direttivo.

**Art. 22**  
**Consiglio Direttivo – Organo di Amministrazione (D Lgs 117/2017 art 26)**

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di membri – fino ad un massimo di sette - eletti dall'Assemblea degli associati in seduta elettiva. Sono eleggibili tutti i soci che risultino essere regolarmente iscritti al Club da almeno un anno solare.
2. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, ovvero di prolungata assenza superiore a sei mesi il Consiglio Direttivo sarà integrato attingendo dal primo della lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. Nel caso che il Consiglio Direttivo, per mancanza di membri eletti, dovesse scendere ad un numero inferiore a cinque componenti esso sarà ritenuto decaduto e convocata, entro sessanta giorni, una nuova assemblea elettiva per ricomporre un nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno il 50% dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza. Possono votare solo il membri fisicamente presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente o di chi presiede la riunione del Consiglio Direttivo. Non è ammessa delega.
5. Qualora ci fosse la possibilità di utilizzare tecnologie informatiche quali per esempio Skype, videoconferenze etc. è ammessa la partecipazione a distanza intesa solo a livello consultivo.
6. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto via posta ordinaria o elettronica contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
7. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore anche tramite comunicazione telefonica.
8. Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario/coordinatore ed il Tesoriere/gestore amministrativo.

**Art. 23**  
**Consiglio Direttivo – Durata e funzioni**

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. Svolge tutte le attività esecutive del Club, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea e tutte le funzioni che riferiscono alla gestione per il raggiungimento delle finalità statutarie.
3. Si riunisce almeno una volta ogni due mesi o quando ne facciano richiesta quattro consiglieri, in tal caso la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Analizza il rendiconto consuntivo e la previsione di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
5. Propone all'assemblea le quote sociali che i soci devono annualmente versare a seconda dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie del Club.
6. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e dei programmi del Club.
7. Amministra il patrimonio e delibera sulle spese purché garantite dalla copertura finanziaria.
8. Sottopone all'assemblea proposte di modifica dello statuto.
9. Delibera l'ammissione di nuovi soci e l'esclusione di coloro che compiono atti o attività contrarie allo statuto o lesive per il Club.
10. In caso di comportamento scorretto di uno dei soci o di controversia tra l'associazione e i soci ovvero tra i soci, il Consiglio Direttivo può chiedere consulto al Collegio Arbitrale prima di deliberare le decisioni di merito.
11. Procede, per ogni anno sociale, alla revisione dell'elenco dei soci controllandone la regolarità delle iscrizioni.
12. Provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e dalle disposizioni di legge.
13. Nell'esecuzione dei propri compiti può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

**Art. 24**  
**Il Presidente**

1. E' il legale rappresentante del Club di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. E' responsabile del funzionamento e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Club. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività.
3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente limitatamente per gli affari di ordinaria amministrazione.
4. In caso di prolungata assenza superiore a sei mesi decade dalla propria funzione che viene assunta a pieno titolo dal Vicepresidente il quale entro un mese deve provvedere a convocare un'assemblea elettiva per il completo rinnovo del Consiglio Direttivo.
5. Convoca, tramite il Segretario/Coordinatore le adunanze assembleari e del Consiglio Direttivo, delle quali presiede e controlla le attività e l'ordinato svolgimento dei lavori.
6. Sottoscrive il verbale delle adunanze unitamente al Segretario/Coordinatore al quale è delegata la custodia e conservazione.
7. Può disporre, senza il preventivo consenso del Consiglio Direttivo e delibera, spese fino ad un importo massimo pari a tre volte il singolo valore annuale di una quota ordinaria associativa.

**Art. 25**  
**Il Segretario/Coordinatore**

1. E' nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo. Egli coordina le attività associative ed inoltre:
  - a. cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
  - b. provvede all'aggiornamento, alla cura e custodia dei libri o registri di sua competenza;
  - c. è responsabile della corrispondenza del Club garantendo la firma del presidente a garanzia dell'ufficialità documentale;
  - d. raccoglie ed indirizza tutte le istanze degli iscritti.

**Art. 26**  
**Il Tesoriere/Gestore Amministrativo**

1. E' nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo. Coordina le attività amministrative ed inoltre:
  - a. provvede alla corretta tenuta delle scritture contabili, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari patrimoniali;
  - b. svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento interno o dal Presidente;
  - c. predispone i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione annuale di bilancio che sottopone all'esame del Consiglio Direttivo per poi presentarlo all'assemblea dei soci;
  - d. fornisce al Consiglio Direttivo indicazioni aggiornate circa lo stato finanziario dell'Associazione;
  - e. tiene e cura la tenuta di tutti i registri contabili e la documentazione giustificativa, nonché analitico inventario dei beni appartenenti al Club;
  - f. si fa carico non solo di una gestione trasparente delle risorse ma anche di educare i componenti del Consiglio ad un uso corretto delle stesse;
  - g. dispone gli atti di pagamento corredati da delibera del Consiglio Direttivo ed attestati da documenti amministrativi riconosciuti dalle leggi in vigore.

**Art. 27**  
**Scritture Contabili, Bilancio e Libri Sociali Obbligatori (D Lgs117/2017 artt 13,14,15,17)**

1. Il bilancio di esercizio del Club è formato da: stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione illustrativa indicante le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Le scritture contabili vanno trascritte in ordine cronologico rispettando l'esercizio finanziario ad anno solare.
3. La tenuta, aggiornamento e la conservazione dei libri di cui ai precedenti punti spetta al Tesoriere/Gestore amministrativo mentre per i libri di cui al successivo comma del presente articolo la competenza spetta al Segretario/Coordinatore.
4. I libri da tenere costantemente aggiornati, oltre a quelli delle scritture contabili sono:
  - a. libro degli associati o iscritti;
  - b. registro dei volontari che svolgono attività non occasionale;
  - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari (ordinarie, elettive e straordinarie);
  - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
  - e. libro degli altri organi (Collegio Arbitrale).

## **Art. 28** **Collegio Arbitrale**

1. Il Collegio Arbitrale è un Organo Consultivo, i componenti sono nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Club e i soci nonché tra i soci medesimi, il Consiglio Direttivo assegnerà la competenza del giudizio consultivo al Collegio che, entro sessanta giorni dall'assegnazione, valuterà "ex bono et aequo" e senza formalità di procedura il caso assegnato consegnando al Consiglio Direttivo una relazione conclusiva corredata dal giudizio consultivo riguardante la controversia esaminata.
3. Il Collegio ha il compito di cercare la conciliazione rendendosi garante del contraddittorio tra le parti che, in caso di respingimento delle valutazioni emesse dal Collegio Arbitrale e del giudizio finale del Consiglio Direttivo, possono far ricorso ai competenti organi giudiziari dell'ordinamento giuridico italiano ed europeo.
4. Un rappresentante del Collegio svolge le funzioni di Presidente e viene eletto, nel proprio ambito, di volta in volta allorquando viene assegnata la controversia. La durata della funzione di Presidente del Collegio Arbitrale è riferita alla durata della procedura riguardante l'esame della controversia e l'esplicitazione del parere consultivo.

## **Art. 29** **Organo di Controllo e Revisione Contabile dei Conti**

1. La nomina è subordinata al verificarsi delle Condizioni di cui all'art. 30 c. 2 del D. Lgs 117 datato 3 luglio 2017 (Codice del terzo Settore)
2. La composizione, di tipo collegiale, è di 3 membri titolari e 2 supplenti. I componenti devono avere competenze nel campo amministrativo.
3. La scelta e nomina dei componenti può ricadere anche su persone non associate al Club.
4. In caso di urgenza e necessità il Consiglio Direttivo, con propria delibera può effettuare la nomina temporanea dei componenti e provvedere alla convocazione, entro 60 giorni di una assemblea straordinaria di tipo elettiva per la competenza della nomina.

## **Art. 30** **Estinzione – Scioglimento - Trasformazione – Fusione - Scissione**

1. Il Club può estinguersi, secondo le modalità previste dal testo normativo del codice civile della Repubblica Italiana (artt. 27:32) e delle leggi riguardanti il Terzo Settore, su deliberazione dell'assemblea riunita in seduta straordinaria nei seguenti casi: (*D Lgs 117/2017 art 49*)
  - a. quando lo scopo è raggiunto o diventato impossibile;
  - b. quando il numero degli associati è inferiore a sette o sono venuti a mancare;
  - c. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  - d. per delibera dell'Assemblea dei soci con la presenza di almeno tre quarti dei soci;
  - e. per dichiarazione delle competenti Autorità;
  - f. per le altre cause.
2. Il patrimonio residuo, in conformità a quanto disposto dal presente atto ed esaurita la liquidazione di ogni pendenza del club, è devoluto ad altri sodalizi operanti in identico o analogo settore, ovvero altre organizzazioni non lucrative di interesse generale o di pubblica utilità sociale. (*D Lgs 117/2017 art 9*)
3. Per la liquidazione di ogni pendenza, che deve avvenire prima della destinazione del patrimonio residuo, l'assemblea deve nominare una commissione composta da tre soci con il compito di evadere ogni precedente pendenza del Club.
4. La commissione, esaurita la liquidazione di ogni pendenza, salva diversa destinazione imposta dalla legge, potrà disporre l'erogazione del patrimonio netto previo acquisizione del parere

positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (D Lgs 117/2017 art 45)

5. In caso di trasformazione, fusione o scissione l'assemblea deve nominare una commissione composta da tre soci con il compito di esaurire la liquidazione di ogni pendenza del club elaborare, entro 60 giorni, un piano di reimpiego del patrimonio residuo. Tale proposta sarà sottoposta ad esame di una assemblea in seduta straordinaria che avrà il compito di deliberare le proprie decisioni.

## **TITOLO QUINTO**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 31**

#### **Regolamento interno**

1. Norme di funzionamento, organizzative e di esecuzione del presente Statuto sono disposte da un regolamento interno elaborato dal Consiglio Direttivo che organizza e disciplina modalità, procedure di funzionamento e competenze degli organi del Club. Il Regolamento è sottoposto ad esame e approvazione dei soci in occasione della prima seduta ordinaria di assemblea.

#### **Art. 32**

#### **Norme di rinvio e atto approvazione**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rimanda al regolamento interno e ove non contemplato neanche dal regolamento, si farà riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, a regolamenti, usi, consuetudini, costumi ed abitudini dello Stato Italiano.
2. Il presente Statuto, discusso ed approvato e licenziato dall'assemblea straordinaria, sostituisce ed abroga ogni precedente edizione a decorrere dalla data di avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate dove sarà depositato unitamente al verbale di assemblea.

*IL PRESIDENTE DI ASSEMBLEA*

